



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LOU TINTAMARO ENFANTS DI COGNE - APS**

### **ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)**

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata *Lou Tintamaro Enfants di Cogne – APS*. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i..

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di promozione sociale ha la sede legale nel comune di Cogne; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria. L'associazione opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'associazione è retta dal presente statuto, dal regolamento interno e, per quanto non espressamente contenuto in tali documenti, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

### **ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)**

L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo principale di tramandare le tradizioni folcloristiche e musicali del comune di Cogne presso le giovani generazioni del paese.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettera i): *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs.03/07/2017 n. 117.*

L'associazione intende in particolare svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Insegnamento a bambini e ragazzi di balli e canti tradizionali della valle di Cogne;

- Partecipazione a manifestazioni pubbliche e/o private di interesse regionale, nazionale ed internazionale organizzate da enti, associazioni e privati;
- Organizzazione di manifestazioni di interesse regionale, nazionale ed internazionale nell'ambito del folclore e delle tradizioni locali;
- Organizzazione di altre attività culturali, di svago o di interesse per gli associati.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

### **ART. 3 (Associati)**

Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato o, nel caso di minorenni, da un tutore legale. E' deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- Dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Decesso;
- Esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

### **ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)**

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività. Ogni associato ha diritto di voto, inclusi gli associati minorenni, i quali hanno facoltà dell'esercizio di tale diritto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti.

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- Esercitare il diritto di voto in assemblea;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- Controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- Consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- Dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare lo statuto ed il regolamento interno;
- Osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- Versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

#### **ART. 5 (Amici del Tintamaro Enfants)**

Sono *Amici del Tintamaro Enfants* i simpatizzanti che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

#### **ART. 6 (Volontariato e rapporti economici)**

L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 7 (Organi sociali)**

Sono organi sociali:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

#### **ART. 8 (Assemblea degli associati)**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 deleghe e nel rispetto degli articoli 2372, commi quarto e quinto, e 2373 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Elege e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- Approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- Individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- Approva il regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi;
- Approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- Ratifica le modifiche al regolamento interno apportate dal Consiglio direttivo;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Esamina le problematiche di carattere generale sollevate dai Soci.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- Delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

### **ART. 9 (Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea e si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi

membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, subentrerà a tale carica il primo candidato escluso. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'APS e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- Elege il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- Nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- Accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- Propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- Propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- Modifica ed aggiorna il regolamento interno;
- Individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

### **ART. 10 (Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- Scadenza del mandato;
- Dimissioni volontarie;
- Revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- Presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- Sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
- Sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- Nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

### **ART. 11 (Segretario e Tesoriere)**

Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

- La redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e l'assicurazione della libera visione agli associati;
- La cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

- La cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- L'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- La predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione

### **ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- Quote associative e contributi degli associati;
- Eredità, donazioni e legati;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Rendite patrimoniali;
- Raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

### **ART. 13 (Bilancio)**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno successivo.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

#### ART. 14 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari.

#### ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria degli associati e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto e/o nel regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

IL PRESIDENTE

Charrier Sylvie

*Charrier Sylvie*  
*Charrier Sylvie*

Registrato ad AOSTA il **14 FEB 2023** al n° 2-15

serie III Esatti Euro                     

(€                     )

